

Allegato

## PIANO DI CONTROLLO PER ALL'ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA REGIONE CAMPANIA

### 1. PREMESSA

La normativa comunitaria non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni, determinando pesanti limitazioni alla commercializzazione degli animali vivi e dei loro prodotti con conseguenti gravi danni economici.

Considerato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto la qualifica sanitaria di indennità, le Regioni italiane del nord a prevalente vocazione suinicola, si sono da tempo attivate per ottenere analoga qualifica, onde evitare significative penalizzazioni economiche.

Per quanto sopra si rende necessario, al fine di tutelare le attività commerciali degli allevamenti regionali, attuare anche nella Regione Campania un percorso di eradicazione che, conformemente alla Decisione 2008/185/CE, permetta l'acquisizione di indennità del territorio regionale dalla malattia di Aujeszky.

Il Decreto Ministeriale 01/04/1997, modificato successivamente dai D.M. 30/12/2010 e D.M. 04/08/2011, ha disposto il piano nazionale di controllo della malattia. L'applicazione delle disposizioni previste dalle norme nazionali ha determinato sensibile diminuzione della prevalenza annuale di aziende risultate positive agli accertamenti diagnostici, come viene evidenziato dalla Figura 1 e Tabelle 1 e 2.

Tabella 1

Anno	Tipologia allev.	N allev.	N capi*	N allev. Testati	N allev. pos.	% allev. Pos.	N capi testati	N capi pos.	% capi pos.
2015	RCA	233	31190	216	3	1,39%	1476	12	0,81%
	RCC	115	5856	105	1	0,95%	647	4	0,62%
	ING***	429	93498	400	6	1,50%	10398	114	1,10%
	FAM	19283	38546	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	CG,SS,ST**	5	553	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2016	RCA	216	30761	216	5	2,31%	1525	8	0,52%
	RCC	116	6205	101	1	0,99%	569	1	0,18%
	ING***	425	10010	425	2	0,47%	10083	2	0,02%
	FAM	20332	40773	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	CG,SS,ST**	5	553	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2017	RCA	190	26997	121	1	0,83%	891	5	0,56%
	RCC	107	6145	84	1	1,19%	462	7	1,52%
	ING***	411	100663	238	3	1,26%	5663	6	0,11%
	FAM	20638	41853	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	CG,SS,ST**	4	253	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2018	RCA	181	26120	184	1	0,54%	1310	3	0,23%
	RCC	103	5943	88	1	1,14%	573	2	0,35%
	ING***	427	106252	385	0	0,00%	9166	0	0,00%
	FAM	21495	43617	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	CG,SS,ST**	4	253	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2019	RCA	177	26753	170	0	0,00%	1318	0	0,00%
	RCC	90	5303	70	2	2,86%	572	4	0,70%
	ING***	427	92819	362	1	0,28%	8909	1	0,01%
	FAM	24087	48871	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	CG,SS,ST**	8	73	0	0	0,00%	0	0	0,00%

\*stima basata sulla capacità delle strutture

\*\* Centri genetici, Stabulari, Stalle di sosta

\*\*\* Sottocategoria allevamenti da ingrasso in tabella 1.1

RCA: riproduzione a ciclo aperto; RCC: riproduzione a ciclo chiuso; ING: ingrasso; FAM: familiare; CG,SS,ST: Centri genetici, Stabulari, Stalle di sosta.


Tabella 1.1 Sottocategoria allevamenti da ingrasso

Anno	N. allevamenti suini da ingrasso con capacità >= 5 e <= 30
2015	157
2016	149
2017	152
2018	40
2019	54

**Tabella 2:** Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Regione Campania per malattia di Aujeszky nel periodo 2015-2019

Anni	Aziende testate	Aziende positive	Prevalenza grezza aziendale	Capi testati	Capi positivi	Prevalenza grezza di capi
2015	1721	10	0,58%	12521	130	1,04%
2016	742	8	1,08%	12177	11	0,09%
2017	443	5	1,13%	7016	18	0,26%
2018	657	2	0,30%	11049	5	0,05%
2019	602	3	0,50%	10799	5	0,05%

**Figura 1:** Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Regione Campania per malattia di Aujeszky nel periodo 2015-2019



La prevalenza dei capi nelle aziende nel triennio 2015-2019 si è attestata tra l'1,04% e lo 0,05%.

Nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2019 sono stati testati per malattia di Aujeszky 101 cinghiali (tabella 3), tra i quali nessuno è risultato positivo.

**Tabella 3:** numero di cinghiali testati e positivi per malattia di Aujeszky in Regione nel periodo 2016-2019.

Cinghiali in Campania	N. testati	N. positivi	N. dubbi
2016	8	0	0
2017	9	0	0
2018	4	0	0
2019	80	0	0

## 2. OBIETTIVI

Il presente piano è finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky dal territorio della Regione Campania e al conseguente riconoscimento comunitario ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 64/432/CEE quale territorio che applica un programma di eradicazione riconosciuto ai sensi della decisione 2008/185/CE.

Nello specifico, il programma prevede:

- ✚ la verifica e il monitoraggio della presenza e della circolazione del virus della MA negli allevamenti suini della Regione Campania;
- ✚ l'aumento della percentuale degli allevamenti in possesso della qualifica di indenne da MA, attraverso il risanamento delle aziende infette;
- ✚ protocolli operativi per l'assegnazione e il mantenimento della qualifica e per l'applicazione delle misure di biosicurezza.

### 3. DEFINIZIONI

**3.1** Ai fini dell'attuazione del programma valgono le definizioni di cui al D.M. 01/04/1997 e al D.L.vo 200/2010. In particolare:

**veterinario Azienda ASL referente del programma:** veterinario dell'Azienda ASL individuato dal Direttore del Servizio di Sanità Animale dell'Azienda ASL, il cui nominativo deve essere comunicato al Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, cui compete di coordinare, monitorare, verificare l'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky, anche a livello di singola area distrettuale e la corretta registrazione dei dati in in BDN.

**veterinario responsabile del programma:** veterinario (libero professionista, compreso il veterinario aziendale), diverso dal Veterinario Ufficiale, formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità dell'applicazione nell'azienda di un programma di controllo della MA, con particolare riferimento al programma vaccinale, alle misure di biosicurezza (**allegato 6**) e, quando previsto, all'effettuazione degli accertamenti diagnostici. Il nominativo del veterinario responsabile deve essere comunicato, utilizzando il modello previsto (**allegato 1**), al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Azienda ASL territorialmente competente.

**allevamento da riproduzione:** allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione interna all'allevamento stesso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da riproduzione:

a ciclo aperto (un allevamento in cui sono presenti riproduttori ed i suini nati vengono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso ad altri allevamenti o al macello);

a ciclo chiuso (allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso che vengono destinati esclusivamente alla macellazione).

**allevamento da ingrasso:** allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento, dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso: ciclo completo (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); svezzamento, magronaggio, finissaggio (allevamenti in cui sono allevati suini da ingrasso in determinate fase di accrescimento); ciclo continuo (allevamenti che non effettuano il tutto pieno/tutto vuoto).


**allevamento familiare:** allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti.

**3.2** Con riferimento allo stato sanitario acquisito, ai sensi del presente piano e conformemente a quanto indicato in SANAN, gli allevamenti vengono classificati in BDN come:

- **Nessuna qualifica registrata** in BDN: azienda con stato sanitario sconosciuto per la quale non sono disponibili dati sufficienti per l'attribuzione di qualifica.
- **Azienda indenne:** allevamento che è stato sottoposto a tutti i controlli previsti dal piano di accreditamento con esito negativo e in cui gli animali sono stati sottoposti agli interventi vaccinali come previsto dal programma.
- **Azienda NON indenne – ultimo controllo positivo:** azienda che non ha ancora acquisito la qualifica nella quale all'ultimo controllo sierologico è riscontrato almeno un capo sieropositivo per la glicoproteina E (gE).
- **Azienda NON indenne – ultimo controllo negativo:** azienda che non ha ancora acquisito la qualifica nella quale all'ultimo controllo sierologico non sono stati riscontrati capi sieropositivi per la glicoproteina E (gE).
- **Azienda Indenne – Sospesa:** allevamento con qualifica sospesa come stabilito al punto 8 del presente Piano.
- **Azienda non indenne - Revocata:** allevamento con qualifica revocata come stabilito al punto 7 del presente Piano

#### 4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente programma si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio della Regione Campania. La mappa sottostante mostra la distribuzione, per tipologia, degli allevamenti di suini in Regione Campania nell'anno 2019.



## 5. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Requisiti validi per tutte le tipologie produttive	a) viene applicato un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale ( <b>allegato 4</b> ) b) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni c) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi d) gli animali da nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati
Allevamento da riproduzione	e) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa 10% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso	f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso fino a 30 capi che effettua il tutto pieno e il tutto vuoto (compresi allevamenti familiari)	h) attribuzione della qualifica induttiva.
Svezzamento (sito 2)	l) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

In accordo a quanto previsto dalle Linee guida alla Dec. 2008/185/CE, in caso di necessità, un'azienda può essere riconosciuta indenne dopo l'esito favorevole di un singolo campionamento effettuato su un numero di suini tale da evidenziare una sieroprevalenza del 2% con un intervallo di confidenza del 95%.

Le stalle di sosta devono introdurre **esclusivamente** animali provenienti da allevamenti indenni da MA.

## 6. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Allevamento da riproduzione	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica b) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso che non effettua il tutto pieno/tutto vuoto	e) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età preferibilmente superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto	g) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica h) è stato eseguito con esito favorevole un controllo sierologico annuale per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), eseguito dopo la terza vaccinazione.
Allevamento familiare (fino a 4 capi)	i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica l) sono state controllate annualmente con metodo random un numero di aziende* tale da individuare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%). All'interno di ciascuna azienda sono stati eseguiti accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> )
Allevamento da ingrasso (da 5 capi fino a 30 capi)	i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica l) sono state controllate annualmente con metodo random un numero di azienda tale da individuare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%). All'interno di ciascuna azienda sono stati eseguiti accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> )
Svezzamento (sito 2)	i) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

(\*) numero di aziende calcolato sul censimento riferito all'anno 2019 BDN di cui alla tabella 1.

In accordo a quanto previsto dalle Linee guida alla Dec. 2008/185/CE, in caso di necessità, un'azienda può essere riconosciuta indenne dopo l'esito favorevole di un singolo campionamento effettuato su un numero di suini tale da evidenziare una sieroprevalenza del 2% con un intervallo di confidenza del 95%.

## 7. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

a) La qualifica di allevamento indenne è sospesa nei seguenti casi:

- singolo animale sieropositivo in allevamento o al macello
- più animali sieropositivi al macello, se appartenenti ad una partita proveniente da un allevamento da ingrasso che effettua il tutto pieno/tutto vuoto

b) La qualifica di allevamento indenne è revocata nei seguenti casi:

- riscontro in allevamento di più di un soggetto sieropositivo
- riscontro al macello di più animali sieropositivi, se appartenenti ad una partita proveniente da allevamento da ingrasso che non effettua il tutto pieno/tutto vuoto
- riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA confermate da esami di laboratorio
- introduzione di animali provenienti da allevamenti non indenni o con qualifica scaduta
- mancata rispetto del programma vaccinale.

## 8. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

Nelle aziende da riproduzione con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, **allegato 2**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Nelle aziende da ingrasso che non effettua il tutto pieno tutto vuoto con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Negli allevamenti da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**) eseguito in allevamento dopo la terza vaccinazione.

In caso di esito favorevole del controllo la qualifica viene riattribuita, mentre se viene diagnosticata sieropositività in uno o più soggetti si procede alla revoca della stessa.

## 9. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE

### 1) allevamenti da riproduzione

Il proprietario dell'allevamento concorda con il Servizio veterinario competente per territorio un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'ASL.

Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- controllo sierologico di tutti i riproduttori
- identificazione di tutti i riproduttori sieropositivi
- programma di riforma dei suini sieropositivi, che deve essere completato entro 6 mesi



- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione.

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazione in vincolo sanitario dei suini:

1.a) verso altri allevamenti alle seguenti condizioni:

- acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante dell'allevamento di destinazione, che attesta di essere informato che i suini provengono da allevamento non negativo e che l'introduzione comporta la perdita della qualifica di indenne se acquisita
- acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario competente sull'azienda di destinazione
- spostamento dei suini in vincolo sanitario; in caso di spostamento all'interno del territorio regionale, tale movimentazione deve avvenire esclusivamente verso allevamenti da ingrasso che effettuano il vuoto sanitario
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky*"
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per l'allevamento di destinazione dell'arrivo della partita
- controllo sierologico di tutte le partite oggetto di movimentazione, fino a quando è stato effettuato con esito favorevole il primo controllo utile ai fini della riacquisizione della qualifica. Il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%). I suini risultati sieronegativi potranno essere destinati ad altri allevamenti, mentre quelli positivi all'accertamento diagnostico dovranno essere movimentati solo verso il macello. Le partite costituite esclusivamente da suinetti sotto i 60 giorni di età, non sono sottoposte a controllo sierologico e tali animali potranno essere destinati, in vincolo sanitario, solo ad allevamenti all'ingrasso con successivo esclusivo destino alla macellazione.

1.b) verso il macello alle seguenti condizioni:

- il legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato l'intenzione di ricevere gli animali
- spostamento dei suini in vincolo sanitario
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky*"
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per il macello di destinazione dell'arrivo della partita nelle 24 ore precedenti l'invio.

La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi almeno ad un accertamento sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 2% con LC del 95%) effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi. In alternativa la qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo 90 giorni e massimo 180 secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

## 2) allevamenti da ingrasso

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'ASL. Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi
- rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 gg dal termine delle operazioni di pulizia e di disinfezione e introduzione di soli animali provenienti da allevamenti indenni
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione
- al fine di individuare l'eventuale diffusione dell'infezione in allevamento, fino al primo accertamento diagnostico favorevole per la riacquisizione della qualifica, le partite movimentate in partenza dai capannoni risultati negativi dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%).

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazione esclusivamente verso il macello alle seguenti condizioni:

- dichiarazione formale del legale rappresentante del macello dell'intenzione di ricevere gli animali
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky".

La qualifica viene riattribuita qualora gli animali siano risultati negativi almeno ad un accertamento sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 2% con LC del 95) effettuato comunque dopo il termine del periodo di vuoto sanitario nel capannone positivo. In alternativa la qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo 90 giorni e massimo 180 secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato II (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

La qualifica viene revocata anche agli allevamenti che hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non accreditati o con stato sanitario sconosciuto. I vincoli di movimentazione e gli accertamenti richiesti per la riattribuzione della qualifica sono gli stessi previsti per gli allevamenti con riscontro di positività, a seconda della tipologia produttiva dell'allevamento.

Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei suini da allevamenti non indenni.

La mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" di cui ai punti 1.a, 1.b e 2 comporta il divieto di spostamento di suini verso gli altri allevamenti e verso i macelli.

## 10. RIACQUISIZIONE QUALIFICA DOPO REVOCA

Le azioni per la riacquisizione della qualifica dopo la revoca sono esplicitate nel capitolo 9 "PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE"

## 11. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Gli allevamenti vengono sottoposti a controllo secondo la numerosità campionaria prevista per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica e i campioni devono essere rappresentativi di tutte le unità e categorie produttive presenti in allevamento.

Quando possibile i controlli devono essere eseguiti contestualmente a quelli previsti dal piano di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini.

Gli animali campionati devono essere identificati singolarmente.

Il controllo negli allevamenti da ingrasso per il mantenimento della qualifica può essere effettuato al macello, con il prelievo eseguito al momento della macellazione (in questo caso non può essere effettuato contestualmente il prelievo per MVS che va effettuato esclusivamente in allevamento).

Tale controllo deve essere concordato con il Veterinario ufficiale del macello; la partita di animali inviata al macello deve essere scortata dalla scheda di accompagnamento campioni (**allegato 3B o comunque scaricabile da SANAN**).

Gli accertamenti diagnostici per l'ottenimento della qualifica e quelli eseguiti nelle aziende con qualifica sospesa o revocata sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario.

Gli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario oppure dal veterinario responsabile del piano aziendale di controllo della malattia, previa autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente.

Per gli allevamenti accreditati induttivamente la data di attribuzione o di conferma della qualifica corrisponde a quella di un sopralluogo effettuato in allevamento per altri controlli (verifica biosicurezza, controllo anagrafico, rilascio attestazioni sanitarie, controllo per accreditamento trichinellosi). In assenza di tali attività in azienda la qualifica deve essere aggiornata automaticamente al 1° gennaio di ogni anno, confermando la qualifica presente in BDN al 31 dicembre dell'anno precedente.

## 12. CONTROLLI IN ALLEVAMENTO

I controlli in allevamento sul rispetto del programma devono comprendere:

- la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza (**allegato 6**).
- il controllo anagrafico e della regolarità delle certificazioni relative alle partite di suini in ingresso e in uscita
- la corretta applicazione dei protocolli vaccinali, attraverso la verifica documentale con eventuale controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione.

Come previsto dal D.M. 1 Aprile 1997 e s.m.i. il Servizio Veterinario competente per territorio verifica la corretta attuazione del piano vaccinale. Tutti gli allevamenti sieropositivi vengono sottoposti a verifica della corretta applicazione del piano vaccinale.

Il controllo documentale deve comprendere l'accertamento:

- della presenza del Veterinario Responsabile del Piano Vaccinale
- della corretta applicazione delle procedure operative indicate nel piano vaccinale
- della tracciabilità e rintracciabilità degli interventi vaccinali (**allegato 5 modello 12** o relative informazioni su supporto informatico presenti nel sistema *Vetinfo*)

Il controllo sierologico può essere effettuato in occasione del controllo diagnostico per malattia di Aujeszky e/o MVS, con i seguenti criteri:

- negli allevamenti da riproduzione accertamento per la ricerca degli anticorpi gB nei primi dieci soggetti risultati gE negativi
- negli allevamenti da ingrasso controllo su dieci soggetti delle diverse categorie produttive presenti.


Interpretazione dei test sierologici:

- animale non vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB negative
- animale vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE negativa e gB positiva
- circolazione virale in allevamento: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB positive

Qualora i campioni testati per ricerca di anticorpi gB risultassero negativi con una % maggiore del 15%, saranno considerati un indicatore di non corretta applicazione del piano vaccinale

## 13. COSTI

Obiettivo	Attività	Chi la fa	Chi la paga
Ottenimento qualifica °	prelievo	veterinari ufficiali del Servizio Veterinario	ASL
	analisi	IZSM	IZSM
Mantenimento qualifica°	prelievo	veterinari ufficiali del Servizio Veterinario Sanità animale	ASL
		veterinario responsabile del piano aziendale (previa autorizzazione del SV)	ALLEVATORE
		Veterinario ufficiale del macello (solo per allevamenti da ingrasso previo accordo con SV)	ASL
	analisi	IZSM	IZSM
Sospensione o revoca qualifica	prelievo	veterinari ufficiali del Servizio Veterinario	ALLEVATORE
	analisi	IZSM	ALLEVATORE



#### **14. MONITORAGGIO SANITARIO DEI CINGHIALI SELVATICI**

Viene attuato un programma di controllo nei cinghiali selvatici allo scopo di monitorare l'andamento della MA in questa popolazione.

Il monitoraggio sanitario dei cinghiali selvatici può essere effettuato tramite sorveglianza attiva sui cinghiali abbattuti nel corso della stagione venatoria o tramite sorveglianza passiva, su tutti gli animali rinvenuti morti e conferiti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

La ricerca di anticorpi nei confronti del virus della malattia di Aujeszky può essere eseguita tramite prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina E (ADV-gE), inoltre viene eseguita la PCR su organi (encefalo, fegato, milza, polmone).

#### **15. VANTAGGI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO**

L'eradicazione della malattia di Aujeszky dal territorio regionale comporterà un miglioramento generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti suini in Regione Campania legate non solo alla diminuzione dell'infezione specifica ma anche al decremento delle infezioni secondarie.

Inoltre l'aumento delle performance produttive e riproduttive determinerà un incremento economico del settore. Il beneficio economico sarà anche positivamente influenzato dallo stato sanitario più elevato in quanto renderà possibile la commercializzazione dei suini e dei loro prodotti verso territori, nazionali e non, aventi qualifica sanitaria elevata.

#### **16. PROVVEDIMENTI E SANZIONI**

Le violazioni delle norme di cui al presente Piano sono sanzionate ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54, come sostituito dall'articolo 6 comma 3 della Legge 218/88, dell'articolo 358 del TULS 1265/34 come modificato dall'articolo 16 comma 1 del D.L.vo 196/99, salvo che il fatto non costituisca reato.

#### **17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265** "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" e successive modifiche ed integrazioni;

**D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320** "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche ed integrazioni;

**Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1982** "Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (pseudorabbia) negli animali della specie suina";

**Decreto Ministeriale 1 aprile 1997** "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

**Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010** "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

**Decreto Ministeriale 4 agosto 2011** "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

**Direttiva 1964/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964** relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e successive modifiche ed integrazioni;

**Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 196** "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" e successive modifiche ed integrazioni;

**Decisione 2008/185/CE della Commissione del 21 febbraio 2008**, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e successive modifiche ed integrazioni;

**Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200** "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" e successive modifiche ed integrazioni;

**Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193** "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari", e successive modifiche e integrazioni;

**Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

**Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

**Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni;

**Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche ed integrazioni.

## **ALLEGATI**

Allegato 1: comunicazione del veterinario responsabile del Piano

Allegato 2: tabella riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%; tabella riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%; tabella riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%;

Allegato 3: schede accompagnamento campioni, da allevamento (3A) e da macello (3B)

Allegato 4: programmi ed interventi vaccinali

Allegato 5: dichiarazione di vaccinazione (mod. 12)

Allegato 6: misure di biosicurezza

Spett. Servizio Veterinario di Sanità Animale  
AZIENDA ASL .....

**Oggetto: comunicazione del Veterinario responsabile del Piano regionale di controllo della  
Malattia di Aujeszky**

Il sottoscritto    Cognome..... Nome.....

In qualità di Proprietario  Detentore  dell'allevamento                    (ragione                    sociale)

.....  
Codice aziendale .....

Sito nel Comune di .....

Via/Località .....

Telefono ..... e-mail .....

**dichiara di avvalersi, per le attività previste dal Piano in oggetto, del**

Dr..... iscrizione Albo della Provincia di

..... n. .... residente in ..... via

..... e-mail.....

telefono..... C.F.....

Luogo..... li .....

l'Allevatore  
.....

il Veterinario  
.....

## Allegato 2

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	Tutti
12	Tutti
13-14	Tutti
15-16	Tutti
17-18	Tutti
19-20	Tutti
21-23	Tutti
24-26	24
27-29	26
30-34	28
35-39	31
40-46	34
47-55	37
56-67	40
68-85	43
86-113	46
114-163	50
164-282	54
283-917	58
918 e oltre	59

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
fino a 48	tutti
49-50	48
51-100	78
101-150	95
151-200	105
201-250	113
251-300	118
301-350	122
351-500	129
501-600	132
601-800	136
801-1000	139
1001-10000	148

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%

Limiti fiduciali ( $\alpha$ )		95%	
Prevalenza attesa (d/N)		2,0%	
	Grandezza della popolazione (N)		Numero aziende da prelevare
	da	a	
Classi di consistenza	1	50	48
	51	100	78
	101	150	95
	151	200	105
	201	250	113
	251	300	118
	301	350	122
	351	500	129
	501	600	132
	601	800	136
	801	1.000	139
	1.001	10.000	148



**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO,  
DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJSZKY**

**SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

<b>REGIONE</b> .....	<b>PROVINCIA DI</b> _____
<b>AZIENDA ASL</b> _____	<b>DISTRETTO</b> _____
<b>TEL</b> _____	<b>FAX</b> _____ <b>EMAIL</b> _____

**PIANO MVS – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO** (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[1]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[2]
Controllo di conferma in azienda accreditata	[3]
Controllo in stalla di sosta	[4]
Correlazione epidemiologica in azienda focolaio (*)	[5]
Spostamento suini in uscita (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod. az. destinazione _____)	[6]
Spostamento suini in entrata (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod.az. origine _____)	[7]
A seguito di positività riscontrata in azienda	[8]
Verifica azienda del comparto 1° prelievo	[9]
Verifica azienda del comparto 2° prelievo	[10]
Importazione	[11]
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione	[17]
Sospetto	[18]
<b>Riacquisizione dell'accreditamento</b>	
<b>1° prelievo</b> Riacquisizione dell'accreditamento	[12]
Azienda in zona di protezione (*)	[13]
Azienda in zona di sorveglianza (*)	[14]
<b>2° prelievo</b> Riacquisizione dell'accreditamento	[15]
Azienda in zona di protezione (*)	[16]

(\*) Indicare il codice dell'azienda focolaio

**PIANO AUJESZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO** (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[A1]	Controllo per mantenimento qualifica	[A4]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[A2]	Controllo per verifica stato vaccinale	[M5]
Monitoraggio sierologico annuale	[M3]	Altro	[S6]

**ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI (1)**

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Denominazione dell'allevamento _____	
Provincia _____ Comune _____	
Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella): <b>[RCA]</b> Riproduzione ciclo aperto <b>[RCC]</b> Riproduzione Ciclo Chiuso <b>[SS]</b> Stalla di Sosta <b>[IN]</b> Ingrassio <b>[AU]</b> Familiare <b>[CG]</b> Centro Genetico	
N. riproduttori presenti   _____   N. suini presenti   _____	
Data prelievo dei campioni _____ Tipo campioni prelevati: <input type="checkbox"/> SANGUE n. _____ <input type="checkbox"/> FECI n. _____ <input type="checkbox"/> EPITELIO n. _____	

**ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE**

<input type="checkbox"/> Malattia vescicolare suino <input type="checkbox"/> Peste suina classica <input type="checkbox"/> Malattia di Aujeszky
<input type="checkbox"/> Altro _____

(1) In caso di prelievo al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento

**Identificazione dei suini campionati in allevamento**

Identificativo del suino	Categoria (2)	Identificativo del suino	Categoria (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: **Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg)**

–  
**Verro – Verretto**

**OSSERVAZIONI**

_____
_____
_____
_____

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

\_\_\_\_\_

Allegato 3B

**PIANO DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY  
 SCHEDE ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI – MACELLO**

REGIONE .....	PROVINCIA DI _____
AZIENDA ASL _____	DISTRETTO _____
TEL _____	FAX _____ EMAIL _____

**PIANO AUJESZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO** (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accREDITamento 1° prelievo <b>[A1]</b> Controllo per mantenimento qualifica <b>[A4]</b>
Acquisizione dell'accREDITamento 2° prelievo <b>[A2]</b> Controllo per verifica stato vaccinale <b>[M5]</b>
Monitoraggio sierologico annuale <b>[M3]</b> Altro <b>[S6]</b>

**ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI**

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96)   _   _   _   _   _   _   _
Denominazione dell'allevamento _____
Provincia _____ Comune _____
Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella)
<b>[RCA]</b> Riproduzione ciclo aperto <b>[RCC]</b> Riproduzione Ciclo Chiuso <b>[SS]</b> Stalla di Sosta
<b>[IN]</b> Ingrassio <b>[AU]</b> Familiare <b>[CG]</b> Centro Genetico
N. riproduttori presenti   _____   N. suini presenti   _____
AZIENDA ASL di competenza per l'allevamento (invio esiti) _____
Indirizzo _____
Fax _____ email _____

Data prelievo dei campioni _____	Tipo campioni prelevati:	<input type="checkbox"/> SANGUE n.
_____		<input type="checkbox"/> FECE n.
_____		<input type="checkbox"/> EPITELIO n.

**MACELLO DI PRELIEVO CAMPIONI**

Approval Number _____
Denominazione macello _____
Provincia _____ Comune _____

**ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE**

<input type="checkbox"/> Malattia di Aujeszky <input checked="" type="checkbox"/> gE <input type="checkbox"/> gB <input type="checkbox"/> Altro
---

**IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI (come da Mod 4 n. del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_)**

Identificativo del suino	Categoria (2)	Identificativo del suino	Categoria (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: **Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro – Verretto**

**OSSERVAZIONI**


Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

\_\_\_\_\_

**PROGRAMMI ED INTERVENTI VACCINALI**

Per una corretta applicazione del Piano Vaccinale si richiede il rispetto delle seguenti "BUONE PRATICHE DI VACCINAZIONE":

1. Continuità della catena del freddo dalla farmacia all'allevamento.
2. Corretto funzionamento del frigorifero aziendale (verifiche periodiche), temperatura ideale da +2°C a +8°C.
3. Evitare l'utilizzo del vaccino appena tolto dal frigo.
4. Il vaccino in attesa di utilizzo non deve stare più di 30 minuti a una temperatura maggiore di 8°C.
5. Somministrare il vaccino quando ha raggiunto la temperatura ambiente.
6. L'inoculazione intramuscolare deve essere fatta nella fossetta retro-auricolare.
7. L'inclinazione della siringa deve essere perpendicolare alla superficie cutanea.
8. Nel caso di utilizzo di siringhe a riempimento automatico verificare ripetutamente durante la vaccinazione che il cilindro sia sempre completamente ripieno della dose di vaccino.
9. Durante la vaccinazione prestare attenzione allo svuotamento del flacone, in modo da evitare di effettuare iniezioni "a vuoto".
10. Non utilizzare i flaconi con prodotto residuo da vaccinazioni precedenti.
11. Cambiare il più frequentemente possibile l'ago.
12. La lunghezza e il calibro degli aghi deve essere quella indicata nella seguente tabella:

PESO DEL SUINO	LUNGHEZZA AGO	CALIBRO AGO
20-60 kg	18-25 mm	1,2-1,4 mm
60-100 kg	25-32 mm	1,6-1,8 mm
>100 kg	38-44 mm	1,8-2,0 mm

**Norme generali**

- Tenere farmaci e strumentario fuori dalla portata dei bambini.
- Curare la pulizia, l'igiene e l'efficienza dello strumentario.
- Smaltire negli appositi contenitori i flaconi vuoti e gli aghi usati.
- Mantenere la tracciabilità formale dell'impiego dei vaccini secondo le norme vigenti di registrazione dei farmaci.

Gli interventi vaccinali possono essere eseguiti mediante l'utilizzo di vaccini inattivati o vivi attenuati purché deleti e autorizzati all'immissione in commercio (D.M. 30 Dicembre 2010 e Nota Ministeriale 17 Maggio 2013). Considerata la comprovata efficacia dei vaccini attenuati deleti, la scelta di quest'ultimi dovrebbe essere prioritaria almeno nelle aziende da riproduzione sieropositive.

Lo schema vaccinale deve essere conforme al D. M. 1/4/1997, come di seguito indicato:

**1. Allevamenti suini da riproduzione**

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni annuali, in forma simultanea (vaccinazione di tutti i riproduttori presenti in allevamento, compresi i verri ruffiani) e ad intervalli regolari (ogni 4 mesi). I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

Come indicato dal Ministero della Salute con nota n. 7488 del 20/04/2011, negli allevamenti a ciclo aperto si raccomanda di effettuare la prima vaccinazione 7-14 giorni prima dello spostamento dei suinetti dal "sito 2" al "sito 3".

## 2. Allevamento suini da ingrasso

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

## 3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1 e 2 rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

## 4. Animali non vaccinati introdotti da aree indenni

La prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età degli animali, seguita da un richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Il piano vaccinale deve essere certificato mediante il modello 12 previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (allegato 6) che dovrà essere trasmesso in copia al Servizio Veterinario.

Tutti gli interventi vaccinali effettuati devono essere documentabili e disponibili presso l'allevamento mediante aggiornamento del registro unificato dei trattamenti terapeutici e delle scorte di medicinali veterinari per gli allevamenti zootecnici (art. 80 del D.lgs 193/2006) da parte del Servizio Veterinario. La data e il numero delle vaccinazioni effettuate devono essere riportati sul modello IV di spedizione degli animali.

N° \_\_\_\_\_

MOD. N. 12-MA

**REGIONE CAMPANIA**  
**SERVIZIO VETERINARIO**  
 AZIENDA ASL \_\_\_\_\_ COMUNE DI \_\_\_\_\_

**DENUNCIA DI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI**

Presso l'allevamento (denominazione e timbro)

\_\_\_\_\_

Codice Aziendale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| Proprietario \_\_\_\_\_

Indirizzo: Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

<b>SUINI VACCINATI</b>					
<b>Tipologia animali</b> (Scrofe, scrofette, verri, verretti, magri ecc)	<b>Tipo di intervento</b> (1°vaccinazione, 2°vaccinazione, 3°vaccinazione,richiamo)	<b>Età degli animali</b> (mesi)	<b>N.° capi vaccinati</b>	<b>CAPANNONE</b>	<b>BOX</b>

Malattia per la quale è stata praticata l'immunizzazione o l'inoculazione diagnostica:

**MALATTIA DI AUJESZKY**

Denominazione del prodotto (indicare anche la serie) \_\_\_\_\_

Istituto produttore \_\_\_\_\_

Trattamento immunizzante eseguito: vaccinoprofilassi \_\_\_\_\_

Metodo seguito per la somministrazione (sottocutaneo, intradermico, intrapalpebrale ecc) ed esito relativo:


Data delle operazioni \_\_\_\_\_

Osservazioni \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

II VETERINARIO DENUNCIANTE

Al Servizio veterinario della Az.ASL di \_\_\_\_\_



Visto IL VETERINARIO UFFICIALE

## MISURE DI BIOSICUREZZA

### PREREQUISITI

- Garantire il benessere animale evitando le condizioni che possono indurre stress agli animali (D.lgs 534/92, D.lgs 146/01, D.lgs 53/04)
- Garantire una corretta alimentazione ed un buono stato di nutrizione degli animali ponendo particolare attenzione ai soggetti con sintomatologia riferibile a carenze nutrizionali o dismetaboliche; è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa e ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina
- Garantire il corretto aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali previsto dal D.L.vo 200/2010 e delle registrazioni nella Banca Dati Nazionale dei suini

### MISURE STRUTTURALI OBBLIGATORIE

- **Barriere:** (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta, ecc) che consentano di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietano l'accesso delle persone e/o veicoli non autorizzati
- **Parcheggio:** l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori
- **Piazzola per la disinfezione degli automezzi:** possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Nella piazzola devono essere presenti un'apparecchiatura a pressione per la pulizia e dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti dei virus, fatto salvo il rispetto della normativa in materia
- **Spogliatoio/ zona filtro:** devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti e calzari o effettuare il cambio dei vestiti prima di accedere in allevamento. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati
- **Cella frigorifera per lo stoccaggio carcasse animali morti in allevamento** (in caso di assenza di procedure per lo smaltimento immediato): possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile e dotata di pozzetto raccolta reflui
- **Infermeria:** ogni settore di allevamento deve essere dotato di un locale/area nettamente separato, sia fisicamente che gestionalmente, chiaramente identificato, in grado di ospitare un numero adeguato di animali (minimo 5% dei presenti nel settore) che necessitano di cure e attenzioni perché malati, feriti o con compromesse condizioni fisiche



### **MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI**

- Evitare di detenere animali di altre specie in condizioni di libero accesso alle porcilaie
- Applicare il protocollo di derattizzazione
- Limitare la circolazione di persone e mezzi all'interno della propria azienda e individuare zone o percorsi specifici da fare rispettare
- Dotare di indumenti e calzari monouso o esclusivi chiunque entra in allevamento, in particolar modo tecnici ed altri operatori del settore che frequentano altre aziende (veterinari, mangimisti, commercianti)
- Tenere un registro dei visitatori in cui annotare tutti gli ingressi in azienda di personale esterno
- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili alle malattie del suino e non deve avere contatti diretti/indiretti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. Deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda. Evitare di utilizzare attrezzatura impiegata in altri allevamenti
- Effettuare operazioni periodiche di pulizia e disinfezione delle strutture con l'utilizzo di prodotti sicuramente attivi nei confronti dei virus. Tenere aggiornato il registro degli interventi di pulizia e disinfezione
- Il carico/scarico suini vivi deve avvenire all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - 1) Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall' azienda (mono-carico);
  - 2) Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus ADV prima del carico degli animali;
- Il carico degli "scarti" e dei riproduttori a fine carriera deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli animali riformati devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira tali animali non può entrare in allevamento
- Gli automezzi che trasportano i suini devono essere lavati e bonificati con prodotti efficaci nei confronti dei virus presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere documentate con apposito certificato (conforme all'allegato IX dell'O.M. 12 aprile 2008)
- Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore; in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. Il camion che ritira le carcasse degli animali morti non può entrare in allevamento. Concluse le operazioni di carico, la piazzuola antistante la cella frigorifera deve essere accuratamente lavata e cosparsa di disinfettante
- Scarico mangime: deve essere effettuato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e il veicolo sia stato pulito e disinfettato all'entrata dell'allevamento con disinfettanti efficaci per il virus ADV
- Segnalare immediatamente al Servizio Veterinario eventuali sintomi riferibili a malattia di Aujeszky (starnuti, scolo nasale, dispnea e sviluppo di una grave tosse in tutti i soggetti colpiti, tremori, ipersalivazione, incoordinazione nei neonati e aborti nelle femmine gravide)
- Limitare l'uso dei farmaci immunosoppressori allo stretto necessario, prestando particolare attenzione all'utilizzo su animali sieropositivi

- Per la fertilizzazione dei terreni utilizzare esclusivamente liquame con adeguato periodo di maturazione (almeno 40 giorni di stoccaggio); fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è buona prassi evitare lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con il perimetro aziendale ed è da evitare l'uso di liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.

### **MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA RIPRODUZIONE**

- E' obbligatorio destinare alla riproduzione esclusivamente verri provenienti da allevamenti indenni
- L'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) idonei ad effettuare la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto. I capi di nuova introduzione devono rimanere isolati del resto dell'allevamento per almeno 40 giorni o finché non è stato ultimato il ciclo completo delle vaccinazioni. Nel periodo di isolamento gli animali devono essere sottoposti ad osservazione clinica e prima di essere inseriti nel ciclo produttivo è buona prassi siano controllati sierologicamente per ADV
- Deve essere utilizzato esclusivamente seme proveniente da centri di produzione autorizzati
- Se praticata la monta naturale, utilizzare verri sieronegativi su scrofe sieronegative. Per le scrofe sieropositive deve essere utilizzato un verro adibito alla monta esclusiva di questi capi oppure deve essere praticata al fecondazione artificiale.

### **MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA PRODUZIONE**

- Deve essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori
- tra i diversi cicli devono essere eseguite le operazioni di pulizia e disinfezione e vuoto sanitario di almeno 7giorni
- registrazione delle operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per settori).